

stabilendo che esse sieno regolate con apposito fondo di riserva per oscillazioni di valori mobiliari e immobiliari, e prescrivendo pure che a siffatto fondo siano da attribuirsi le plusvalenze.

In sostanza l'art. 46 mentre determina i criteri di formazione del bilancio pœordinati al fine di garantire la integrità effettiva del patrimonio dell'Azienda in rapporto alle valutazioni di bilancio, ha voluto anche prevenire la possibilità di costituzione di utili non derivanti dall'esercizio industriale, ma dalle plusvalenze patrimoniali.

Durante l'esercizio 1913, nonostante la sensibile riduzione dei corsi che si era già effettuata su quasi tutti i valori immobiliari nell'esercizio 1912, si è dovuto rilevare ancora una considerevole riduzione dei corsi per i titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Pertanto la situazione patrimoniale di chiusura della nostra Azienda deve provvedere alla copertura della differenza di valutazione del suo portafoglio di valori mobiliari derivante dal confronto fra i premi base della valutazione dei titoli del conto inventario di entrata ed i prezzi di compenso alla chiusura dell'esercizio. A tale fine in ossequio alla disposizione dell'art. 46 dello Statuto si propone l'accreditamento del fondo di riserva per oscillazione dei valori per un ammontare pari alla differenza sopra indicata.

Tale accreditamento del fondo di riserva per oscillazione di valori mentre consolida la situazione patrimoniale attiva dell'Istituto grava però sul risultato economico dell'esercizio. E perciò dovrà impostarsi nella parte passiva del Conto Introiti e